



Provincia di Salerno

Via Garibaldi,5 - 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828/962003 - Fax 0828/962110 - n. Verde: 800-901611
E-Mail: comuneaquara@tiscalinet.it - aquara@cilento.it <http://www.comune.aquara.sa.it>
Codice Fiscale:82001370657

Prot. n. 4548

Ord. N° 45 del 29/12/2020

Oggetto: Divieto di accensione fuochi pirotecnici di fine anno

IL SINDACO

CONIDERATO:

-che durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno è diffusa la consuetudine di celebrare l'arrivo del nuovo anno con l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi etc., la cui vendita aumenta esponenziale durante tali festività;

-che tale condotta incide sensibilmente sulla sicurezza dei cittadini per l'uso, spesso incontrollato, di tali artifici usati senza l'adozione della minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni per le persone e cose;

che il fragore dello scoppio dei fuochi d'artificio può determinare per gli animali domestici spavento con reazioni incontrollabili, causarne la fuga con possibilità di perdita d'orientamento ed essere oggetto di smarrimento e/o investimento;

ATTESO che l'uso di sostanze esplodenti danneggia, tra l'altro, anche il patrimonio pubblico e privato ed ostacola la libera fruibilità degli spazi pubblici, per cui si registra anche una sensibile riduzione del livello della qualità urbana;

VISTI l'art. 57 del Regio Decreto 18/06/1931, n.773 recante il Testo delle leggi di Pubblica Sicurezza, l'art.110 del Regio Decreto 06/05/1940, n.635 recante il regolamento del predetto testo unico e l'art.703 del Codice Penale;

VISTI

-l'art. 7/bis, l'art.50 e l'art.54 del D.Lvo n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

-l'art. 3 del D.P.R. 31/03/1979 il quale prevede che i Comuni sono soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio;

-la L. n.281 del 14/08/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo;

-La Legge Regione Campania del 11/04/2019, n.3;

VISTA la nota di autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada;

VISTO gli Artt. 5 e 7 del Codice della Strada;

VISTO l'art. 54 del T.U.E.L. n.267/2000;

ORDINA

E' VIETATO su tutto il territorio comunale, a salvaguardia della pubblica incolumità, in particolare nel Centro Storico, nei luoghi pubblici ed in quelli privati, far esplodere petardi, mortaretti, botti, fuochi d'artificio, di qualsiasi tipologia per tutto il periodo natalizio e fino alle ore 24 del 06/01/2021.

SANZIONI:

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca reato o violazioni previste da altre norme disciplinanti la materia, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis TUEL, da €50,00 ad €500,00, pagamento in misura ridotta di **€50,00**.

Nel caso in cui la violazione amministrativa sia compiuta da parte di un minore degli anni diciotto, questi sarà accompagnato presso gli Organi di Polizia operanti per essere identificato, al fine di irrogare la sanzione amministrativa ai soggetti esercenti la podestà genitoriale i quali rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata.

DISPONE

-La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

TRASMESSA:

-Al Comando Stazione C.C. di Aquara.

-Al Comando Polizia Municipale di Aquara.

AQUARA li, 29/12/2020

IL SINDACO
(Rag. Antonio Marino)

